



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 15/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, quale Giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **16 gennaio 2024**, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 21/06/2023 al n. **20613** del Registro di Segreteria, sul ricorso promosso dal **Prof. avv. V. M. OMISSIS**, nato a **OMISSIS**, che si difende da sé, ex art. 28, comma 7, c. g. c., che indica per tutte le comunicazioni e per tutte le notificazioni di rito la Pec: OMISSIS con domicilio eletto presso il suo studio in OMISSIS,

CONTRO

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (gestione ex INPDAP), Sede Provinciale di Teramo**, corrente alla via G. Oberdan 32, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, direzione.provinciale.teramo@postacert.inps.gov.it, nonché,

- **INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)**, con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'**Avv. Emanuela Capannolo (c.f. CPNMNL67E42A345R)**, Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e

con il suddetto difensore elettivamente domiciliati in L' Aquila in via dei giardini,
n. 2 presso l'Avvocatura dell'Istituto.

Visto il Codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114;

Esaminati il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

FATTO

1. Con ricorso depositato il 21/06/2023 e notificato alla controparte, il ricorrente
ha riferito di essere unico erede universale del sig. V. G. **OMISSIS**, pensionato
pubblico dal 1984 e deceduto in data 10/06/2018.

Con nota del 22/10/2022, la Sede INPS di Teramo gli faceva pervenire atto di
accertamento e di richiesta restituzione di somme, per l'importo di € 902,26, a
titolo di indebito formatosi esclusivamente in data 30/11/1999, quale erede
del sig. V. G. OMISSIS, contenente la seguente motivazione «...*importo della*
pensione annua lorda (P.A.L.) superiore al dovuto...». Il ricorrente proponeva rituale
ricorso, in data 3 novembre 2022 al competente Comitato di Vigilanza INPS,
articolarlo le ragioni di diritto che ostavano al descritto recupero. L'Istituto, dopo
aver inviato una nota interlocutoria, non riscontrava il ricorso presentato.

Dopo aver riportato alcuni pronunciamenti favorevoli della giurisprudenza
contabile in materia di recupero sull'indebito pensionistico relativamente
all'applicazione dell'art. 1, comma 263 , della legge n.662/1996, ha concluso
chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e la illegittimità della determinazione
censurata, emessa dalla sede INPS, ex INPDAP di Teramo con nota del
22/10/2022, relativa alla procedura di recupero di indebito pari ad **€ 902,26**
avanzata nei confronti del ricorrente, quale erede universale del defunto sig. V. G.
OMISSIS; per l'effetto, accertare e dichiarare che l'INPS di Teramo non ha diritto

a richiedere alcuna somma al ricorrente per il titolo di cui sopra, per inopponibilità

del credito all'erede odierno ricorrente, nonché per intervenuta prescrizione

decennale.

2. Con successivo decreto datato 25 luglio 2023, comunicato alle parti, questo

Giudice ha disposto che la causa fosse trattata nell'udienza del 16 gennaio 2024.

3. Con memoria difensiva del 4 gennaio 2024, si è costituito in giudizio l'Istituto

di Previdenza Sociale -INPS- che ha chiesto di respingere il ricorso in quanto

infondato in fatto e in diritto e, in via subordinata, di dichiarare il ricorrente tenuto

a restituire le somme indebitamente percepite almeno tra novembre 2012 e il 30

giugno 2018, non coperte da prescrizione. Sostanzialmente, l'Istituto ha sostenuto

che, a seguito della richiesta dell'erede/ricorrente che chiedeva di provvedere al

pagamento del rateo della tredicesima mensilità maturato, provvedeva a ricalcolare

la perequazione annuale dalla decorrenza della pensione (1/08/2001). In questo

modo veniva accertato che, per il periodo 1/01/2005-10/06/2018, era stata

applicata sulla pensione di reversibilità una perequazione maggiore di quella

spettante, derivandone, di conseguenza, un saldo negativo di **€ 902,26**.

Sostanzialmente l'importo dovuto dall'1.8.2001 (data di decorrenza della

reversibilità), all'1.7.2018 (decesso del Sig. V. G. OMISSIS avvenuto il 10.6.2018)

ammontava ad € 141.762,13. L'importo pagato era stato pari, invece, ad €

142.664,39. L'Istituto ha specificato che i maggiori importi sono stati attribuiti

dall'1/1/2005, ma, per mero errore materiale, sulla nota di accertamento

dell'indebito inviata al ricorrente è stato riportato che l'indebito si sarebbe riferito

al periodo 01/11/99 - 30/11/99. Ha qualificato tale errore sicuramente

riconoscibile *ictu oculi*, ritenendo che il ricorrente non può pretendere di invocare

la sanatoria di cui all'art. 1, comma 263, della l. 662/1996, che ha riguardato

unicamente le somme indebitamente percepite in data anteriore al 1° gennaio 1996, salvo il dolo del pensionato medesimo, e che tale norma non sarebbe estensibile oltre le fattispecie per le quali è stata prevista (*ex multis* Corte costituzionale, n. 448 del 2000, Cassazione, SS.UU. n. 2333 del 17/03/1997). Ha proseguito sostenendo che la richiesta dell'Istituto di ripetizione delle somme è pervenuta al ricorrente con Pec del 22.10.2022 ed avendo l'indebito ad oggetto «somme percepite dal 2005 al 2018», la prescrizione dovrebbe retroagire al decennio antecedente il 22.10.2022 e, pertanto, ritenersi prescritte solo le somme indebitamente pagate dal 2005 ad ottobre 2012. Sarebbero, invece, sicuramente da restituire almeno le somme indebitamente percepite tra novembre 2012 e il 30 giugno 2018.

4. Con deduzioni scritte, depositate in data 12 gennaio 2024, il ricorrente ha confutato tutte le considerazioni prospettate dall'INPS nella sua memoria di costituzione ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso, richiamando giurisprudenza contabile favorevole.

5. Nell'udienza del 16 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza sig.ra Di Vincenzo Giuliana, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, presente il ricorrente, a mezzo di sè stesso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso con la relativa condanna alle spese, richiamando la giurisprudenza favorevole di questa Corte in materia, evidenziando il non rispettoso comportamento amministrativo dell'Istituto e richiamando la normativa che prevede tempi stretti per la rideterminazione dei pagamenti corrisposti, presente l'Avv. Capannolo, per l'Inps, che si è riportata alle conclusioni contenute nelle memorie depositate, chiedendone il rigetto e

specificando che l'errore nel quale è incorso l'Istituto era facilmente individuabile

e confermando la prescrizione delle somme corrisposte dal 2005 ad ottobre 2012;

6. La causa, dunque, è stata trattata e decisa con deposito della sentenza in Segreteria.

Considerato in

DIRITTO

Va preliminarmente rilevato che l'indebito in contestazione è scaturito da un'erronea applicazione della perequazione annuale, la quale è risultata erroneamente applicata dall'Ente previdenziale sulla pensione di reversibilità goduta dal sig. V. G. OMISSIS, deceduto il 10/06/2018. Tale errore, pacificamente riconosciuto dall'INPS nella propria memoria di costituzione, ha determinato la corresponsione di una perequazione maggiore di quella spettante, in favore del sig. V. G. OMISSIS, per il periodo 1/01/2005 - 10/06/2018, data del suo decesso, derivandone, di conseguenza, un saldo negativo di **€ 902,26**.

Sostanzialmente l'importo dovuto dall'1.8.2001 (data di decorrenza della reversibilità) all'1.7.2018 (decesso del Sig. V. G. OMISSIS avvenuto il 10.6.2018) ammontava ad € 141.762,13. L'importo pagato era stato pari, invece, ad € 142.664,39.

A seguito del decesso del Sig. V. G. OMISSIS avvenuto il 10/06/2018, il ricorrente, in qualità di erede si è visto recapitare il provvedimento con il quale l'Istituto ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte per l'importo di **€ 902,26**, formatosi sulla pensione del proprio genitore.

L'articolo 1, comma 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'articolo 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recita: «Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato

medesimo». Tale norma, il cui contenuto è stato ripreso dall'articolo 38, comma 10, della legge 24 dicembre 2001, n. 448, è stata interpretata dalla giurisprudenza contabile (*ex multis* Terza Sezione centrale n. 102 del 2019; Prima Sezione centrale d'appello n. 424 del 2012; Seconda Sezione centrale d'appello n. 736 del 2016; Terza Sezione centrale d'appello n. 495 del 2017) di immediata applicazione a tutte le fattispecie di recupero di indebito nei confronti degli eredi del pensionato, perché non si combina e non fa sistema con nessun'altra norma del medesimo articolo, né con quella del requisito economico (commi 260 e 261), né con quella della salvezza dei recuperi in corso (comma 264), essendo anche indipendente dalla data di percezione o da quella di adozione del provvedimento di recupero; in altri termini, tale norma non è legata ad un particolare contesto temporale ed opera, con l'eccezione della particolare fattispecie regolata dalla sentenza n. 18/2017/QM delle Sezioni Riunite di questa Corte, per tutte le azioni di recupero intraprese nei confronti degli eredi del pensionato successivamente all'1/1/1996.

Si rileva che sul punto relativo alla sussistenza di un comportamento doloso del pensionato percipiente non risultano formulate censure da parte dell'Istituto previdenziale, così che il Collegio ne deve prendere atto, ai fini delle richiamate disposizioni della l. n. 662/1996.

Ai sensi dell'art. 31 C.G.C, va disposta la condanna dell'I.N.P.S. alla rifusione, in favore del ricorrente, dei compensi di lite che si liquidano nell'importo complessivo di € 300,00 oltre spese forfettarie (15%), C.P.A. ed I.V.A..

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, **ACCOGLIE** il ricorso e dichiara irripetibile l'indebito pensionistico di euro 902,26 di cui alla nota

della Sede I.N.P.S. di Teramo del 22.10.2022; condanna l'I.N.P.S. al pagamento,

in favore del ricorrente, dei compensi di lite che liquida nell'importo complessivo

di € 300,00 oltre spese forfettarie (15%) C.P.A e I.V.A..

Così deciso, all'esito della Camera di consiglio del 16 gennaio 2024

Depositata in segreteria il 30/01/2024.

Il Giudice

Dott. Stefano Grossi

(firmato digitalmente)